

Decreto federale sulla politica familiare

del 15 giugno 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità
del Consiglio nazionale del 10 novembre 2011¹;

visto il parere del Consiglio federale del 15 febbraio 2012²,

decreta:

I

La Costituzione federale³ è modificata come segue:

Art. 115a Politica familiare

¹ Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia.

² La Confederazione e i Cantoni promuovono la conciliabilità tra la famiglia e l'esercizio di un'attività lucrativa o la formazione. I Cantoni provvedono in particolare a un'offerta appropriata di strutture diurne complementari alla famiglia e parascolastiche.

³ Se gli sforzi compiuti dai Cantoni o da terzi non sono sufficienti, la Confederazione stabilisce i principi applicabili alla promozione della conciliabilità tra la famiglia e l'esercizio di un'attività lucrativa o la formazione.

Art. 116 cpv. 1 e 2

¹ *Abrogato*

² La Confederazione può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare.

1 FF 2012 495
2 FF 2012 1533
3 RS 101

II

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

Consiglio nazionale, 15 giugno 2012

Il presidente: Hansjörg Walter

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 15 giugno 2012

Il presidente: Hans Altherr

Il segretario: Philippe Schwab